

STATUTO
della
"Università delle LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia" - UDINE

Art. 1) E' costituita l'associazione culturale denominata "Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia" con sede in Udine.

FINALITÀ

Art. 2) L'associazione, che non ha fini di lucro, interviene nella realtà culturale con la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e divulgazione culturale qualificata, di formazione e aggiornamento in linea con i principi dell'educazione permanente. Favorisce pertanto la crescita culturale e promuove un dialogo e un confronto fra le differenti realtà analoghe presenti sia nel territorio che altrove. L'associazione, che si fonda sulle relazioni tra diverse fasce generazionali, privilegia in particolare le persone anziane. Essa si configura quindi come università della terza età.

A tal fine l'associazione intende:

- favorire il dialogo, l'incontro e il confronto tra generazioni;
- attivare corsi teorici e pratici anche per persone in età lavorativa, in funzione dello sviluppo, dell'approfondimento e dell'aggiornamento su contenuti formativi e culturali, compresi corsi di aggiornamento per il personale della scuola di ogni ordine e grado;
- attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell'educazione degli adulti mediante progetti sia a livello locale, che nazionale e internazionale;
- contrastare l'emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione anziana tramite incontri, iniziative di socializzazione e di formazione;
- favorire l'inserimento e l'integrazione dei componenti delle comunità straniere presenti sul territorio.

Non saranno svolte attività diverse da quelle sopracitate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3) L'associazione si propone di istituire, su delibera del Consiglio direttivo, sezioni staccate provinciali e comunali da definire nel regolamento.

L'associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi, agenzie che producano servizi nelle materie oggetto d'interesse dell'associazione medesima.

ASSOCIATI

Art.4) Sono associati tutti coloro che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d'iscrizione per l'anno di studio che va dal 01 giugno al 31 maggio successivo.

Art. 5) Solo gli associati possono iscriversi ai corsi dell'università, pagandone la relativa quota.

Art. 6) Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'associazione, di partecipare a tutte le sue manifestazioni e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 7) Gli associati perdono la qualifica per mancato pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato R.R. o mediante P.E.C. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

Gli associati receduti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9) L'assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno trenta giorni dalla data della convocazione.

Presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ove possibile e in aggiunta, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso in via telematica.

L'assemblea è convocata di norma dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile sia in prima, che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 10) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli orientamenti generali dell'associazione, sulla nomina, ogni tre anni, dei componenti il Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

Art. 11) L'assemblea delibera su ogni materia a essa attribuita dalla legge o dallo statuto a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le modifiche dello statuto sono deliberate alla presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, nel quorum sono comprese le deleghe.

L'eventuale scioglimento dell'associazione viene deliberato ai sensi del successivo art. 21 dello Statuto.

Art. 12) Ogni associato presente conta per un voto. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando si delibera su persone o su richiesta di almeno i tre decimi dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea degli associati si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dall'assemblea stessa. Nelle assemblee che comportano modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione sarà necessaria la presenza di un notaio che fungerà da segretario.

Le liste per l'elezione del Consiglio direttivo devono essere affisse all'albo almeno dieci giorni prima dell'assemblea, e devono essere presentate da almeno settanta associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, eletti fra gli associati dall'assemblea, in relazione ai quali ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato per almeno un terzo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può, nel rispetto del numero massimo e della composizione prevista, cooptare degli associati che si rivelino particolarmente attivi nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione. In caso di dimissioni, decadenza dalla qualità di associato o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo alla prossima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.

Per ogni cooptazione verrà richiesta convalida all'assemblea annuale degli associati.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, con il compito di gestire le attività amministrative.

Il Consiglio direttivo può nominare annualmente uno o più coordinatori o responsabili di attività operative e stabilire gli eventuali emolumenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto o con l'invio telematico della convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza, a mezzo telefono, possibilmente almeno cinque giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate da un segretario di volta in volta nominato.

Art. 14) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di garanzia, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, conferimento d'incarichi a liberi professionisti, effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile al perseguimento dei fini sociali. Esso procede alla nomina degli operatori e all'assunzione dei dipendenti.

Qualora il Consiglio deleghi l'amministrazione ordinaria al Presidente, potrà deliberare lo stanziamento di un compenso annuo per la durata dell'incarico, determinandone l'ammontare e le modalità di erogazione.

Il Consiglio direttivo compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

IL PRESIDENTE

Art. 15) Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo da cui può ricevere delega per i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza, può esercitare ogni potere del Consiglio direttivo, salvo ratifica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16) L'assemblea nomina il Collegio dei revisori dei conti, che sarà formato da tre membri effettivi, uno dei quali nominato Presidente e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'organizzazione contabile; accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Collegio si riunisce periodicamente per eseguire i controlli di sua spettanza: delle riunioni viene redatto apposito verbale; mediante relazione informa l'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti fatti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 17) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

- d. dalle quote di iscrizione degli associati ai corsi;
- e. dalle quote annuali degli associati;
- f. dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell'associazione;
- g. dai contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni, da progetti nazionali e internazionali;
- h. da ogni altra entrata che concorre a incrementare l'attivo sociale;
- i. da liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.

Art. 18) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo viene predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo per l'anno seguente da presentare per l'approvazione all'assemblea degli associati. Copia dei documenti dovrà essere consegnata al Presidente dei revisori almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 19) L'associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 20) L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 22) L'associazione devolverà il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e le disposizioni delle vigenti leggi in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE